

### COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 32 del Reg. Delib.

N. 6966 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

#### IL PRESIDENTE

f.to Liliana Monchelato

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1<sup>^</sup> convocazione – Seduta pubblica

#### OGGETTO

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

MODIFICA DELLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI ALTISSIMO E CRESPADORO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. UNGARETTI ED IMPIANTI SPORTIVI.

L'anno duemilaquindici addi' VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 19 novembre 2015, prot. 6470, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 512 REP.

#### REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 16/12/2015

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano: Monchelato Liliana Teresa Nardi Monica Dal Cengio Gianclaudio

Dal Cengio Gianclaudio Cortivo Egidio

Balestro Flavia Dal Molin Moreno

Trevisan Guido Raffaele Valdegamberi Francesco

Trevisan Omar Loris Farinon Lorella

Raniero Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.

La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì,	IL SEGRETARIO COMUNALE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Ricordato:

- che l'edificio ospitante la sede della scuola media (ora secondaria statale di 1° grado) "G. Ungaretti", ubicato nel Comune di Altissimo, in Via Bauci 27, è stato realizzato dal disciolto Consorzio Scuola Media ed Impianti Sportivi tra i Comuni di Crespadoro e Altissimo:
- che lo stesso consorzio è stato oggetto di revisione e a scioglimento in base alla normativa di cui all'art. 60 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- che a seguito della soppressione del predetto ente, i Comuni di Altissimo e Crespadoro hanno regolamentato con apposite convenzioni la gestione dell'immobile prevedendo, per ciascun comune, quote di compartecipazione alla spesa nella misura del 50% sia per gli investimenti e l'ordinaria gestione e sia per l'organizzazione della mensa scolastica;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/11/2012 è stato approvato un nuovo schema di convenzione valevole per le annualità 2012/2017 di pari contenuto e condizioni dei precedenti accordi;

Considerato che il DPR 89/2009, ribaltando la situazione previgente, ha previsto in 30 ore settimanali il normale orario scolastico nella scuola secondaria di 1° grado, mentre il tempo prolungato di 36 ore è opzionale e viene attivato soltanto se la maggioranza dei genitori lo richiede:

che negli ultimi anni si è notevolmente modificata la realtà sociale e demografica dei Comuni di Altissimo e Crespadoro e ciò ha comportato riflessi sulle scelte delle famiglie nei confronti del tempo scolastico prolungato, che registra un continuo calo di interesse;

che attualmente sono soltanto due le classi per le quali è attivo il prolungamento dell'orario scolastico;

che, in conseguenza di ciò, il Comune di Crespadoro ha proposto di modificare l'art. 5 dell'accordo convenzionale in essere:

Ritenuto, alla luce di quanto precede, di accordare la modifica richiesta aggiungendo al 3° capoverso la frase seguente "A decorrere dall'a.s. 2015/16, il medesimo verrà ripartito in base alla residenza degli alunni iscritti alle sezioni a 36 ore";

#### Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti 11 Votanti 11 Favorevoli 11 Contrari nessuno Astenuti nessuno

- 1. di apportare, all'accordo convenzionale in essere fra i Comuni di Altissimo e Crespadoro, l'aggiunta della seguente frase al 3° capoverso dell'art. 5: "A decorrere dall'a.s. 2015/16, il medesimo verrà ripartito in base alla residenza degli alunni iscritti alle sezioni a 36 ore";
- 2. di approvare nel nuovo testo, modificato come precede, la convenzione fra i Comuni di Altissimo e Crespadoro per la gestione della scuola secondaria di 1° grado G. Ungaretti ed impianti sportivi;
- 2. di autorizzare il responsabile area tecnica, arch. Cisco Alberto, alla sottoscrizione dell'accordo;
- 3. di demandare al medesimo responsabile ogni adempimento di carattere organizzativo e gestionale finalizzato all'attuazione del presente provvedimento;
- 4. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente al Comune di Crespadoro.

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli 11

Contrari nessuno

Astenuti nessuno,

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 Che si rende necessario provvedere alla stipula di una nuova convenzione per la gestione della scuola media statale "G. Ungaretti";

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Fra i succitati Enti si conviene e si stipula quanto appresso.

#### ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto:

- La manutenzione dell'edificio ospitante la Scuola Media Statale "G. Ungaretti" sita in Comune di Altissimo, Via Bauci 27 compreso i locali ad uso alloggio del custode;
- La manutenzione degli impianti sportivi e delle aree annesse della scuola medesima;
- Curare il funzionamento della scuola;
- Curare il funzionamento ed utilizzo degli impianti sportivi, previa approvazione di apposito regolamento;
- Realizzare, nei limiti delle possibilità e dei mezzi finanziari reperibili, quelle iniziative che possono tornare utili nell'ambito della scuola e degli impianti sportivi e dei loro frequentatori;

#### ART. 2 - COMUNE E CAPO CONVENZIONE

Le funzioni di Comune Capo convenzione saranno svolte dal Comune di Altissimo.

#### **ART. 3 - DURATA E RECESSO**

La durata della presente convenzione viene fissata in anni cinque e avrà effetto dalla data del 06/03/2012. Tale durata potrà essere prorogata per volontà espressa di entrambi i Comuni convenzionati da deliberare entro sei mesi dalla scadenza.

Ad ognuna delle parti contraenti è concessa la facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, previa comunicazione da notificare a tutti gli altri comuni convenzionati a mezzo di raccomandata A.R. con non meno sei mesi di preavviso. Il recesso opera dal 1 gennaio dell'anno successivo.

#### ART. 4 - PROPRIETA'

Il patrimonio costituito da beni immobili e da beni mobili è di proprietà dei due Comuni nella misura del 50% (cinquanta per cento).

#### ART. 5 - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

Ciascun Ente si accolla l'onere finanziario relativo alle spese di investimento nella misura percentuale del 50% (cinquanta per cento).

L'onere relativo alle spese di gestione viene commisurato ugualmente nella misura del 50% (cinquanta per cento).

L'onere relativo al servizio al servizio mensa degli alunni verrà ripartito, dedotta la quota di compartecipazione da parte degli utenti, nella misura del 50% (cinquanta per cento). A decorrere dall'a.s. 2015/16, il medesimo verrà ripartito in base alla residenza degli alunni iscritti alle sezioni a 36 ore.

Il Comune convenzionato avrà l'obbligo di versare al Comune Capo Convenzione la quota dovuta alle seguenti scadenze:

- Anticipo del 30% della quota ad approvazione del bilancio di previsione su richiesta e presentazione da parte del Comune Capo Convenzione dell'ammontare della previsione;
- Il 50% a rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno;

• Il restante 20% su presentazione del rendiconto delle spese sostenute al 31 dicembre di ogni anno da effettuare entro il 28 febbraio successivo.

L'impegno relativo a spese di investimento sarà subordinato all'acquisizione di apposita comunicazione da parte dell'Ente convenzionato di approvazione dell'intervento ed assunzione della quota di impegno di spesa. La quota relativa al cofinanziamento della spesa verrà erogata al Comune Capo convenzione su richiesta dello stesso anche in più soluzioni.

Gli interventi conseguenti a specifiche disposizioni di legge e per la tutela della pubblica incolumità, sono soggetti solamente a comunicazione all'altro Ente, il quale provvederà all'assunzione della propria quota parte di spesa.

Il Comune Capo convenzione dovrà chiedere parere consultivo all'altro Ente convenzionato limitatamente alle procedure contrattuali inerenti ad appalti di opere pubbliche o forniture continuative. Il parere dell'altro Ente dovrà essere comunicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

Ogni altro provvedimento comportante impegno di spesa dovrà essere comunicato in copia all'altro Ente.

# ART. 6 - COMITATO DI COORDINAMENTO: COSTITUZIONE E FUNZIONI

E' istituito il Comitato di Coordinamento con funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo dell'attività convenzionata. Tale Organismo è composto dai Sindaci dei Comuni o dagli Assessori delegati. Esso si riunisce su convocazione del Sindaco del Comune Capo convenzione ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. Partecipa, senza diritto di voto, il Segretario del Comune Capo convenzione o un Funzionario a ciò delegato, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

#### ART. 7 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra i Comuni contraenti saranno decise da un Collegio di Arbitri nominati uno dal Comitato di coordinamento, uno dal Comune che ha aperto la controversia ed un terzo con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dai comuni contendenti ed in caso di disaccordo dal Presidente del tribunale di Vicenza su richiesta della parte più diligente.

Le decisioni del Collegio sono definitive ed inappellabili.

Le spese arbitrali, salvo diversa disposizione del Collegio, sono a carico della parte soccombente.

#### ART. 8 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto ciò non regolato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs. n. 267/2000.

#### **ART. 9 - COMPARTECIPAZIONE**

L'Ente convenzionato riconoscerà all'Ente Capo convenzione la somma annua di € 1.550,00 per compartecipazione nelle spese generali.

#### ART. 10 - NORMA FINALE

Tra i Comuni convenzionati potranno intervenire successivi accordi integrativi su problematiche specifiche quali: svolgimento da parte del personale ausiliario della scuola media di mansioni plurime, fornitura di materiali di pulizia, eventuali contributi per attività parascolastiche, servizio di custodia della scuola e degli impianti sportivi per rendere i

servizi	scolastici	e	sportivi	maggiormente	funzionali	ed	aderenti	alle
esigenz	e della pop	20]	lazione.					
Letto co	onfermato	e s	ottoscritt	TO.				

Per il Comune di Crespadoro

arch. Alberto Cisco

Per il Comune di Altissimo

## COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO E CRESPADORO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1<sup>^</sup> GRADO G. UNGARETTI ED IMPIANTI SPORTIVI.

#### XX

#### PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 12/11/2015

IL RESPONSABILE AREA TECNICA f.to arch. Alberto Cisco

#### XX

#### PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 12/112015

IL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.to Dott. Bertoia Livio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 32 DEL 24/11/2015